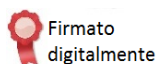


Pubblicato il 08/10/2026



N. 00638 2026 REG.PROV.CAU.
N. 01242/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Salvaggio Diego in proprio e nq. dell'omonima ditta, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Maria
Grazia Chianetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via
Mariano Stabile 182;

nei confronti

Azienda Agricola Sanfilippo Calogero, Catanese Tiziana, Asta Vincenzo, Siciliano Francesco, Bognami Massimo e Bognanni Massimo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- del D.D.G. n. 2603 del 22 aprile 2026 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nella parte in cui la domanda presentata dalla ditta ricorrente nell'ambito dell'«Avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque, in attuazione dell'Asse 2, Azione POC 2_3_02_01, del Piano operativo complementare POC 2014-2020 (Avviso 2025)» è stata inserita nell'Allegato B, contenente le istanze inammissibili, anziché nell'Allegato A, relativo alle istanze ammissibili;
- degli Allegati A e B al predetto D.D.G. n. 2603 del 22 aprile 2026;
- ove occorra, del provvedimento del Dipartimento regionale dell'agricoltura con il quale è stato revocato il precedente D.D.G. n. 2042 del 27 marzo 2026, recante approvazione della graduatoria definitiva all'esito del riesame delle istanze presentate avverso la graduatoria provvisoria;
- ove occorra, del D.R.S. n. 1100 del 20 febbraio 2026, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori delle istanze ritenute ricevibili e ammissibili, inserite nell'Allegato A, e di quelle ritenute non ricevibili o non ammissibili, inserite nell'Allegato B;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti proposti da Salvaggio Diego, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta, in data 21 settembre 2026:

- del D.D.G. n. 2603 del 22 aprile 2026 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nella parte in cui la domanda presentata dalla ditta ricorrente nell'ambito del predetto Avviso è stata inserita nell'Allegato B, contenente le istanze inammissibili, anziché nell'Allegato A, relativo alle istanze ammissibili;
- degli Allegati A e B al predetto D.D.G. n. 2603 del 22 aprile 2026;
- ove occorra, del provvedimento del Dipartimento regionale dell'agricoltura con il quale è stato revocato il D.D.G. n. 2042 del 27 marzo 2026;
- ove occorra, del D.R.S. n. 1100 del 20 febbraio 2026;
- del verbale relativo all'istruttoria della domanda di finanziamento del 18 febbraio 2026, depositato in giudizio il 15 giugno 2026;
- del verbale relativo al riesame della domanda di finanziamento del 23 marzo 2026, depositato in giudizio il 7 settembre 2026;
- ove occorra, del punto 2.2, lettera j), dell'Avviso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La domanda cautelare, come integrata dal ricorso per motivi aggiunti e dai secondi motivi aggiunti, è fondata nei termini di seguito precisati.

Il ricorrente contesta l'esclusione della propria domanda dalla procedura di finanziamento approvata con D.D.G. n. 2603 del 22 aprile 2026. La graduatoria definitiva indica quale ragione dell'inammissibilità la carenza del requisito relativo all'«*iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole*», previsto dal punto 2.2 dell'Avviso.

La visura camerale agli atti dimostra, tuttavia, che l'impresa individuale Salvaggio Diego era iscritta nella sezione speciale delle imprese agricole sin dall'8 gennaio 2024, dunque prima della presentazione della domanda, avvenuta il 30 dicembre 2025. Sotto questo aspetto, la ragione formalmente riportata nella graduatoria non trova riscontro negli atti.

La produzione del verbale di riesame del 24 marzo 2026 consente, però, di ricostruire più precisamente la motivazione dell'esclusione. La Commissione, dopo avere riconosciuto la regolarità del contratto con il professionista e l'immediata cantierabilità dell'intervento, con conseguente attribuzione di 44 punti, ha confermato l'inammissibilità perché dalla visura camerale l'impresa, alla data della domanda, risultava «inattiva».

Tale elemento impedisce di qualificare la ragione concernente l'inattività come introdotta soltanto mediante le difese svolte in giudizio. Essa risulta, infatti, da un atto del procedimento anteriore all'approvazione della graduatoria definitiva, specificamente impugnato con i secondi motivi aggiunti. L'integrazione della motivazione attraverso gli atti istruttori è consentita quando questi offrano elementi sufficienti e univoci per ricostruire le ragioni della determinazione conclusiva, mentre rimane preclusa la sostituzione della motivazione mediante i soli scritti difensivi (C.G.A.R.S., sez. giur., 1° settembre 2025, n. 693; Cons. Stato, sez. VI, 16 agosto 2022, n. 7121).

Il verbale di riesame consente di chiarire che, nonostante la formula utilizzata nella graduatoria definitiva, l'esclusione non è stata determinata dalla mancata iscrizione dell'impresa nella sezione speciale agricola — iscrizione pacificamente esistente sin dall'8 gennaio 2024 — ma dalla circostanza che, alla data della domanda, la visura camerale la qualificava come «inattiva».

La legittimità dell'esclusione deve essere, pertanto, verificata con riferimento al requisito previsto dal punto 2.2, lettera j), dell'Avviso, secondo cui il richiedente doveva essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda.

Sotto questo profilo, la valutazione della Commissione non appare sorretta da un'istruttoria adeguata. L'Avviso richiedeva l'effettiva operatività dell'impresa, ma non stabiliva che essa dovesse risultare esclusivamente dalla visura camerale. L'annotazione di inattività costituiva, quindi, un elemento rilevante, ma non una prova insuperabile della mancanza del requisito, soprattutto in presenza di documenti idonei a dimostrare che l'attività agricola era già concretamente esercitata.

Relativamente a aspetto si osserva che dai fascicoli aziendali AGEA relativi agli anni 2024 e 2025, prodotti dalla difesa della parte ricorrente, risultano l'iscrizione dell'azienda, l'indicazione dell'attività di coltivazione di frutti oleosi, la disponibilità di terreni agricoli e la conduzione di circa 4,96 ettari di oliveti. Emerge inoltre che il ricorrente aveva presentato domande di pagamento diretto per le campagne 2024 e 2025, entrambe dichiarate ammissibili, e che aveva ricevuto pagamenti AGEA il 19 giugno, il 20 ottobre e il 4 dicembre 2025, dunque anche in date anteriori alla presentazione della domanda oggetto del giudizio.

La Commissione avrebbe dovuto, pertanto, verificare l'effettiva operatività dell'azienda alla data di presentazione della domanda, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi disponibili, senza limitarsi alle risultanze della visura camerale. A tal fine, avrebbe dovuto esaminare anche la documentazione sopra richiamata, i titoli attestanti la disponibilità dei terreni e degli immobili aziendali,

nonché ogni ulteriore documento idoneo a comprovare lo svolgimento di attività colturali o produttive anteriormente al 30 dicembre 2025.

Si tratta di elementi relativi a fatti anteriori alla presentazione della domanda e, quindi, potenzialmente idonei non a integrare successivamente il requisito, ma a dimostrarne la preesistenza. La loro mancata valutazione assume particolare rilievo anche alla luce della contraddizione tra il verbale del 18 febbraio 2026, nel quale il requisito dell'impresa attiva era stato espressamente riconosciuto, e il successivo verbale di riesame, che ha desunto l'inattività dalla sola visura camerale senza spiegare le ragioni del mutamento di valutazione né confrontarsi con la restante documentazione aziendale.

Le censure procedurali non appaiono, invece, autonomamente decisive. Il ricorrente ha potuto presentare osservazioni e documentazione in sede di riesame e ha ottenuto il superamento delle contestazioni relative al contratto con il professionista e alla cantierabilità. Il vizio risiede soprattutto nell'avere la Commissione attribuito valore dirimente all'annotazione camerale senza esaminare gli elementi idonei a dimostrare la preesistenza sostanziale dell'attività agricola.

Non appare fondata, neppure in via subordinata, la censura rivolta contro il punto 2.2, lettera j), dell'Avviso. La richiesta che l'impresa fosse già attiva alla data della domanda è coerente con la finalità della misura, destinata a sostenere investimenti di aziende agricole effettivamente operanti e dotate di un potenziale produttivo esposto alla crisi idrica. La clausola non deve, quindi, essere disapplicata, ma correttamente interpretata e applicata mediante l'accertamento dell'attività effettivamente svolta, senza identificarla necessariamente con la sola annotazione camerale.

Sussiste anche il *periculum in mora*. In sede di riesame al progetto sono stati riconosciuti 44 punti, che, secondo quanto dedotto dal ricorrente e non specificamente smentito, ne consentirebbero la collocazione in posizione utile. La prosecuzione dell'assegnazione della dotazione finanziaria, pari a euro 4.600.000,00, potrebbe

determinare l'esaurimento delle risorse prima della definizione del giudizio, rendendo difficilmente conseguibile in forma specifica l'utilità richiesta.

La misura cautelare più adeguata non consiste, tuttavia, nell'immediata e definitiva ammissione al finanziamento, poiché permane la necessità di verificare il possesso, alla data della domanda, del requisito sostanziale previsto dal punto 2.2, lettera j), dell'Avviso.

Deve, pertanto, essere sospesa l'esclusione del ricorrente e deve essere ordinato all'Amministrazione di riesaminare la domanda, nel contraddittorio con l'interessato, valutando specificamente i fascicoli aziendali, le domande e i pagamenti AGEA relativi agli anni 2024 e 2025 e ogni ulteriore documento pertinente all'attività agricola effettivamente svolta prima del 30 dicembre 2025. Nelle more del riesame dovrà essere accantonata la somma corrispondente al contributo richiesto, pari a euro 29.997,65.

La complessità della vicenda e l'accoglimento della domanda cautelare nei soli limiti del riesame giustificano la compensazione delle spese della presente fase.

Si ritiene, sotto altro profilo:

- che è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nell'impugnata graduatoria;
- che in considerazione dell'elevatissimo numero di controinteressati la parte ricorrente deve essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art 41, co. 4 c.p.a.;
- che l'art. 52, co. 2 c.p.a. stabilisce che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.";
- che tale disposizione, ad avviso del Collegio, può applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami;

- che, pertanto, deve a tal fine essere disposta la pubblicazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sul sito internet della REGIONE SICILIA - ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA;

- che il procedimento di notificazione per pubblici proclami dovrà articolarsi secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:

1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sui siti indicati, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo; g) il testo integrale della presente ordinanza;

2. il ricorrente a tal fine proporrà apposita istanza alle predette amministrazioni nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; 3. alla richiesta deve seguire il deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale che definirà il presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede Palermo (Sezione Quinta), pronunciando sulla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti,

1. la accoglie nei limiti tracciati in motivazione e, per l'effetto,
- sospende l'efficacia degli atti impugnati nella parte in cui dispongono l'inammissibilità della domanda presentata dal ricorrente;

- ordina all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di riesaminare la domanda entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, valutando specificamente gli elementi documentali indicati in motivazione;
- dispone, nelle more del riesame, l'accantonamento della somma di euro 29.997,65;
- 2. compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare;
- 3. dispone che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione.
- 4. fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 9 aprile 2027, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Illuminati

IL PRESIDENTE

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO